

**Decreto esecutivo
concernente le tasse e il recupero spese in materia
di protezione delle acque**
(del 3 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Decreto legislativo concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982 (detto in seguito decreto legislativo),

decreta:

**CAPITOLO I
Collaudo di impianti**

Art. 1 Sono considerati impianti ai sensi dell'art. 1 lett. a) del decreto legislativo:

- a) gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, compresi gli impianti di pretrattamento delle acque industriali, artigianali o agricole, i separatori di oli, benzina, grassi e solventi;
- b) gli impianti adibiti al deposito, al travaso ed al trasporto di sostanze nocive alle acque, come pure alla loro fabbricazione, al trattamento, all'utilizzazione ed alla trasformazione;
- c) gli impianti per l'eliminazione dei residui di sostanze nocive alle acque.

Art. 2 ¹Per il collaudo degli impianti menzionati all'articolo precedente sono prelevate le seguenti tasse:

a) per gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque luride:

- fino a 30 abitanti equivalenti	fr.	130.--
- da 31 a 100 abitanti equivalenti	fr.	200.--
- oltre i 100 abitanti equivalenti	fr.	260.--

b) per gli impianti di pretrattamento delle acque industriali, artigianali o agricole, da fr. 100.-- a fr. 1'000.-- a seconda dell'entità dell'impianto.

Per gli impianti particolari si applica la lettera e.

Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche sono conteggiate separatamente;

c) per i separatori di oli, benzina, grassi e solventi da fr. 100.-- a fr. 500.-- a seconda dell'entità dell'impianto;

d) per gli impianti di deposito di liquidi nocivi:

- fino a 2'000 l	fr.	80.--
- da 2'001 l a 20'000 l	fr.	130.--
- da 20'001 l a 50'000 l	fr.	200.--

e) per tutti gli altri impianti è prelevata una tassa pari all'ammontare delle spese effettive di collaudo, calcolate secondo i disposti di cui all'art. 7 del decreto legislativo.

²Fatta eccezione per i casi previsti dalla lettera e) del Capitoloverso precedente, nelle tasse sopra indicate sono comprese le spese di trasferta.

**CAPITOLO II
Permessi**

Art. 3 ¹Per il rilascio di permessi di competenza del Dipartimento o del Servizio tecnico secondo l'art. 1 lett. c) del decreto legislativo, è prelevata una tassa di cancelleria conformemente all'art. 5 dello stesso decreto.

²Sottostanno segnatamente al pagamento di una tassa:

- a) il rilascio di un permesso conformemente all'art. 80 della legge 2 aprile 1975 d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA-LIA);
- b) l'approvazione di una domanda preliminare (art. 85 LALIA);
- c) l'approvazione di un progetto in conformità degli art. 45, 46, 48, 50 LALIA;

- d) l'autorizzazione e le disposizioni per l'eliminazione di rifiuti speciali (art. 71 e 72 LALIA);
- e) l'estrazione di materiale inerte dalle acque superficiali (art. 44 LPAC);¹
- f) l'autorizzazione e le disposizioni per il deposito e l'eliminazione di materiali e detriti fluttuanti (art. 74 LALIA);
- g) l'approvazione di un progetto per l'uso comune di un impianto (art. 60 LALIA);
- h) le autorizzazioni e le disposizioni in genere del Dipartimento o del Servizio tecnico, rilasciate nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di protezione delle acque.

³La tassa è prelevata anche nei casi di decisione negativa.

⁴Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche vengono conteggiate separatamente.

CAPITOLO III Analisi del laboratorio del Servizio tecnico

Art. 4 1Per tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico secondo l'art. 1 lett. d) del decreto legislativo, vengono conteggiate le spese seguenti:

a) Determinazioni analitiche ²	fr.
acido silicico, per spettrofotometria	30.--
alcalinità, titolazione diretta	20.--
azoto ammoniacale, per spettrofotometria	30.--
azoto Kjeldahl	45.--
azoto nitrico, per spettrofotometria	30.--
azoto nitroso, per spettrofotometria	30.--
biossido di cloro, per spettrofotometria	60.--
calcio, per cromatografia ionica	40.--
carbonio organico disciolto, per infrarosso (UV/persolfato)	50.--
carbonio organico particellato, per combustione (cond. termica)	30.--
carbonio organico totale	80.--
cianuro diretto, per spettrofotometria	30.--
cianuro totale, per spettrofotometri	40.--
cloro attivo	20.--
cloruro, per cromatografia ionica	30.--
conduttanza elettrica	15.--
detergenti anionici, per spettrofotometria	55.--
domanda biochimica di ossigeno (BOD) per diluizione	130.--
domanda biochimica di ossigeno (BOD) senza diluizione	55.--
cromo esavalente, per spettrofotometria	30.--
fluoruro, per cromatografia ionica	30.--
fosforo ortofosfato, per spettrofotometria	30.--
fosforo totale, per spettrofotometria	55.--
grassi e oli saponificabili, per gravimetria	80.--
idrocarburi volatili clorati, per gascromatografia capillare	110.--
idrocarburi totali, per infrarosso	160.--
idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) per gascromatografia	
metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma	110.--
o per emissione al plasma (ICP)	60.--
magnesio, per cromatografia ionica	40.--
mercurio, per assorbimento atomico del vapore	80.--
metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma	60.--
metalli diversi, per assorbimento atomico in forno di grafite	80.--
ossidabilità da bicromato, per spettrofotometria	40.--
ossidabilità di permanganato, per titolazione	30.--
ossigeno disciolto, metodo di Winkler o elettrometrico	30.--

¹ Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

² Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

pH, elettrometria	15.--
potassio, per cromatografia ionica	40.--
residuo di calcinazione	50.--
residuo di essiccazione a 105° C	30.--
sodio, per cromatografia ionica	40.--
solfato, per cromatografia ionica	30.--
solfito, per cromatografia ionica	55.--
solfuro, per spettrofotometria	40.--
sostanze in sospensione	30.--
sostanze sedimentabili	15.--
temperatura	10.--
tensione superficiale, metodo dell'anello	30.--
torbidità, nefelometria	15.--
trasparenza, cilindro di Snellen	10.--

b) Preparazione dei campioni	
filtrazione su membrana	15.--
mineralizzazione acida	65.--
diluizione	10.--

²Le analisi vengono, di regola, eseguite secondo i metodi previsti dalle vigenti direttive federali per lo scarico delle acque di rifiuto.

³Per le analisi che necessitano, per importanza o difficoltà di esecuzione, metodi o durata inusuali e per quelle non contemplate al Capitoloverso 1, i costi sono calcolati in base al tempo impiegato, secondo la tariffa di cui all'art. 10 del decreto legislativo, ed ai costi effettivi del materiale impiegato.

⁴Per serie di analisi vengono concessi ribassi fino ad un massimo del 50%.

⁵Il costo totale delle analisi è formato dalla somma delle tasse delle determinazioni indicate nel certificato di analisi aumentate di un emolumento di cancelleria di fr. 50.--.

⁶I campioni da analizzare sono prelevati dai funzionari del Servizio tecnico o da persone da quest'ultimo autorizzate. Per la trasferta è prelevata una tassa di fr. 50.--, valida per ogni località del Cantone.

⁷Se per ragioni di verifica, in caso di contestazione, poi infondata, un'analisi deve essere eseguita due volte, si percepisce una doppia tassa.

CAPITOLO IV Controlli

Art. 5 ¹I controlli di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a) del decreto legislativo sono fatturati in base alle spese effettive sostenute e conformemente all'art. 7 dello stesso decreto.

²Le spese per le analisi vengono conteggiate separatamente.

CAPITOLO V Tariffe per prestazioni orarie

Art. 6³ ¹Le tariffe per prestazioni orarie conformemente all'art. 10 del decreto legislativo sono così fissate:

- | | |
|--|------------|
| a) funzionario con titolo accademico | fr. 109.-- |
| b) funzionario o ingegnere tecnico | fr. 78.-- |
| c) disegnatore o assistente | fr. 54.-- |
| d) operaio specializzato e laboratorista | fr. 47.-- |

²L'indice nazionale dei prezzi al consumo (1977 = 100) si fissava alla fine di settembre 2001 a 185,7 punti.

CAPITOLO VI Pubblicazione ed entrata in vigore

³ Art. modificato dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

833.210

Art. 7 Il decreto esecutivo 25 maggio 1982 concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque è abrogato e sostituito dal presente decreto.

Art. 8 Il presente decreto entra in vigore⁴ con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi.

Publicato nel BU **1991**, 367.

⁴ Entrata in vigore: 6 dicembre 1991 - BU 1991, 367.